

**LA PRESENTE TRADUZIONE
E' DA RITENERSI ESCLUSIVAMENTE COME MERO SUPPORTO INFORMALE PER
UNA COMPrensIONE GENERALE DEL TESTO DELL'ACCORDO POICHE' NON
CONFORME ALLA VERSIONE ORIGINALE IN LINGUA INGLESE**

ACCORDO DI DONAZIONE

FRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE DEI TERRENI E DEL MARE DI
ITALIA

E

IL SEGRETARIATO DELLA CONVENZIONE PER LE SPECIE MIGRATORIE PRESSO IL
PROGRAMMA AMBIENTE DELLE NAZIONI UNITE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATLANTE PER LE SPECIE MIGRATORIE

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Protezione del Territorio e del Mare (di seguito denominato "Donatore") ha la necessità di definire meglio la migrazione degli uccelli tra l'Africa e l'Europa come requisito scientifico fondamentale per una gestione sana delle specie migratorie,

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Protezione del Territorio e del Mare ha deciso di contribuire con la somma di un milione di euro di 1.000.000 euro (in seguito denominato "Contributo") al Segretariato della Convenzione per le specie Migratorie presso il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (di seguito denominato "Segretariato CMS/UNEP"), organo ausiliario delle Nazioni Unite per la conservazione delle specie migratorie.

CONSIDERATO che il Segretariato CMS/UNEP è disposto a ricevere e amministrare il contributo per lo sviluppo di un atlante sugli uccelli migratori nella regione eurasiatica africana.

Il Donatore e il Segretariato CMS/UNEP decidono quanto segue:

Articolo I. Il contributo

1. Il Donatore, conformemente alla tabella dei pagamenti indicati di seguito, accorda al Segretariato CMS/UNEP un contributo per un importo di 1.000.000 EUR.

Il contributo sarà trasferito a:

UNITED NATIONS (DECH1)
Account number 6161603755
IBAN number=DE56501108006161603755

J.P Morgan AG
Tounustor 1
Frankfurt am Main, 60310
Germany
Wire transfers: Swift number= CHASDEFX, CHIPS UID:100619, National Routing 0002

Reference code: **32MVL/SB-000707.20.18**

<u>Termini di pagamento</u>	<u>Importo</u>
Settembre 2017 Dietro presentazione di un piano operativo e cronoprogramma	400,000 EUR
Settembre 2018 Dietro presentazione di un progress report tecnico finanziario	400,000 EUR
Settembre 2019 Dietro presentazione di un ulteriore progress report tecnico finanziario	300,000 EUR

2. Il valore del pagamento, se effettuato in una valuta diversa dai dollari statunitensi, è determinato applicando il tasso di cambio operativo delle Nazioni Unite in vigore alla data del pagamento. Nel caso in cui il tasso di cambio operativo delle Nazioni Unite avvenga prima del pieno utilizzo da parte del Segretariato CMS/UNEP dell'importo, il valore del saldo dei fondi ancora detenuti in quel momento sarà adeguato di conseguenza. Se in questo caso viene Segretariato CMS/UNEP informa il Donatore allo scopo di valutare la possibilità di fornire ulteriori finanziamenti. La non possibilità da parte del Donatore di fornire tali finanziamenti aggiuntivi supplementari non sarà considerata una violazione del presente Accordo.

3. Segretariato CMS/UNEP riceve e gestisce il pagamento in conformità alle norme, alle norme e alle direttive delle Nazioni Unite.

4. Tutti i conti e le dichiarazioni finanziarie sono espressi in dollari statunitensi.

Articolo II. Utilizzo del contributo

1. la realizzazione delle attività previste da parte di Segretariato CMS/UNEP dipende dalla ricezione da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite / CMS del contributo conformemente al piano di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di cui sopra.

2. Qualora si prevedano o realizzino imprevisti aumenti delle spese o degli impegni (sia per fattori inflazionistici, fluttuazioni dei tassi di cambio che per contingenti imprevisti), Segretariato CMS/UNEP sottoporrà tempestivamente al Donatore una stima supplementare che indichi l'ulteriore finanziamento necessario. Il Donatore potrà adoperarsi per reperire i fondi aggiuntivi necessari.

3. Se i pagamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di cui sopra non saranno ricevuti in conformità con il piano di pagamento o se il finanziamento supplementare richiesto ai sensi del precedente paragrafo 2 non sarà reperito tramite il Donatore o altre fonti, le attività previste nel presente accordo potranno essere conseguentemente ridotte o sospese da parte del Segretariato CMS/UNEP.

4. Qualsiasi interesse proveniente dal contributo sarà accreditato sul conto del Segretariato

CMS/UNEP ed utilizzato in conformità alle procedure stabilite dalle Nazioni Unite.

Articolo III. Attività da realizzare

1. L'attività da realizzare con i fondi del contributo del Donatore saranno relative allo sviluppo di un atlante sugli uccelli migratori nella regione eurasiatica africana. L'attività sarà attuata in conformità del piano di lavoro e del calendario previsto dall'articolo 1, paragrafo 1.

Nell'attuazione di questa attività dovranno essere considerati i seguenti elementi:

- L'Atlante raccoglierà e armonizza i dati già in possesso di EURING, all'interno della banca dati EURING e altre banche dati disponibili in materia;
- l'Atlante fornirà linee guida per le attività connesse ad altre questioni trasversali della CMS, quali la conservazione della biodiversità nella rete ecologica, il cambiamento climatico e la connettività;
- nella pianificazione delle attività sui taxa e sul gruppo di specie, le specie cacciabili nell'Unione europea saranno prioritarie, al fine di fornire elementi utili in un processo di adattamento decisionale;
- quando si considerano i periodi di migrazione, l'analisi dei dati potrebbe basarsi su decenni, consentendo la coerenza e l'utilizzo dei risultati all'interno dell'UE;
- i risultati del primo gruppo di specie saranno resi disponibili al più presto entro il primo anno dall'inizio dell'analisi;
- l'analisi sarà completata entro tre anni;
- una parte rilevante dei risultati sarà resa prontamente disponibile al pubblico e formata per un aggiornamento di routine basato sui contenuti della banca dati EURING;
- gli strumenti web saranno idonei ad integrare altri dati utili come quelli provenienti da un programma di monitoraggio specifico per specie basato su diverse tecnologie;
- si svolgerà un processo di revisione reciproca.

Articolo IV. Amministrazione e reporting

1. La gestione del contributo e delle spese è disciplinata dalle norme, dalle norme e dalle direttive del Programma Ambiente delle Nazioni Unite.

2. Oltre ai reports indicati nella "Termini di pagamento" di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sarà presentata, da parte di Segretariato CMS/UNEP al Donatore, da entro sei mesi dalla data di completamento o risoluzione del contratto, una relazione finale che riepiloghi le attività e i dati finanziari.

Articolo V. Servizi amministrativi e di supporto

1. Conformemente alle decisioni e alle direttive dell'Assemblea Ambiente delle Nazioni Unite, parte del contributo (non inferiore al 13%) sarà utilizzato per i costi della gestione del contributo stesso.

Articolo VI. Attrezzature

1. La proprietà del materiale durevole, delle forniture e di altre proprietà finanziate dal contributo sarà di Segretariato CMS/UNEP.

Articolo VII. revisione

1. Il contributo è soggetto esclusivamente alle procedure di revisione interna ed esterna previste dalle norme e dalle norme finanziarie. Qualora una relazione di revisione del Collegio Sindacale delle Nazioni contenga osservazioni relative ai contributi, tali informazioni saranno rese disponibili al Donatore.

Articolo VIII. Pubblicità del contributo

1. Il Donatore non deve utilizzare il nome o l'emblema dell'ONU / CMS dell'ONU o qualsiasi sua abbreviazione in relazione alla sua attività o senza l'esplicita approvazione scritta di Segretariato CMS/UNEP.

In nessun caso l'autorizzazione sarà concessa per scopi commerciali o per usi che suggeriscano l'approvazione da parte di Segretariato CMS/UNEP dei suoi prodotti o servizi. Tutta la corrispondenza ed i materiali prodotti in relazione all'attuazione dell'attività daranno merito al Donatore.

2. Il Donatore riconosce di essere d'accordo con gli ideali e gli obiettivi dell'ONU e riconosce che il suo nome e l'emblema non possono essere associati a qualsiasi causa politica o settaria o utilizzati altrimenti in modo incompatibile con lo status, la reputazione e la neutralità delle Nazioni Unite.

3. Segretariato CMS/UNEP riferirà il contributo ai suoi organi istituzionali secondo le sue procedure regolari in materia di contributi. Altre forme di riconoscimento del contributo sono oggetto di consultazioni tra le Parti, ma il modo in cui tale riconoscimento verrà presentato è sempre conformi alle norme e ai regolamenti delle Nazioni Unite in materia.

Articolo IX. Completamento dell'Accordo

1. Segretariato CMS/UNEP darà comunicazione al Donatore del completamento delle attività sostenute dal Donatore ai sensi del presente accordo.

2. Nonostante il completamento delle attività, Segretariato CMS/UNEP continuerà a mantenere i fondi non utilizzati fino a quando non saranno stati soddisfatti tutti gli impegni e le spese sostenute.

3. Se i fondi non risultano sufficienti per soddisfare tali impegni e spese, Segretariato CMS/UNEP informerà il Donatore e si consulterà con lo stesso per arrivare ad un modo per soddisfare tali impegni e spese.

4. I fondi che rimangono inutilizzati dopo che tali impegni e spese saranno stati soddisfatti verranno utilizzati da Segretariato CMS/UNEP in accordo con il Donatore.

Articolo X. Cessazione dell'Accordo

1. Il presente accordo può essere risolto da Segretariato CMS/UNEP o dal Donatore. L'accordo cessa di essere in vigore 30 (trenta) giorni dopo che una delle Parti ha comunicato per iscritto all'altra parte la sua decisione di revocare l'accordo.

2. Segretariato CMS/UNEP continuerà a mantenere i fondi non utilizzati fino a quando non siano stati soddisfatti tutti gli impegni e le spese derivanti dal presente accordo fino alla data di risoluzione.

3. I fondi che dopo tutti gli impegni e le spese siano stati soddisfatti, rimangono inutilizzati, sono utilizzati da Segretariato CMS/UNEP in accordo con il Donatore.

Articolo XI. Modifica dell'accordo

1. L'accordo può essere modificato attraverso uno scambio di lettere tra il Donatore e Segretariato CMS/UNEP. Le lettere scambiate in tal senso diventeranno parte integrante dell'accordo.

Articolo XII. Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si sforzano di risolvere in modo amichevole qualsiasi controversia, controversia o reclamo derivanti da o relative al presente Accordo o alla violazione, alla risoluzione o all'invalidità di tali controversie. Se le parti vogliono cercare una soluzione amichevole attraverso la conciliazione, la conciliazione avverrà in conformità alle regole di conciliazione di UN-CITRAL o secondo le procedure che possono essere concordate tra le parti.

2. Qualsiasi controversia o pretesa tra le Parti derivanti o relative al presente Accordo oppure alla violazione, cessazione o non validità del medesimo, salvo che siano risolte in modo amichevole ai sensi del paragrafo precedente entro sessanta giorni dal ricevimento da parte di una delle parti di richiesta di un accordo amichevole, sarà deferita da una delle parti all'arbitrato conformemente alle regole di arbitrato dell'UNCITRAL.

Il tribunale arbitrale non ha alcuna autorità per infliggere danni punitivi. Le parti sono vincolate da quanto decretato in seguito a tale arbitrato, come l'aggiudicazione finale di qualsiasi controversia, reclamo o controversia.

Articolo XIII. Privilegi e immunità

Nessuna disposizione del presente accordo è considerata una rinuncia, espressa o implicita, di qualunque privilegio e immunità delle Nazioni Unite o del Programma Ambiente delle Nazioni Unite.

Articolo XIV. Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore dal momento del primo pagamento del contributo, da effettuare conformemente al piano dei pagamenti di cui all'articolo I, paragrafo 1 del presente Accordo e rimane valido per 48 mesi a meno che Terminato in precedenza ai sensi dell'articolo X sopra

IN FEDE i sottoscritti, debitamente autorizzati, firmano il presente Accordo in lingua inglese in due copie autografe.

Data 24/7/2017

Per il MATTM
Maria Carmela Giarratano

Per UN Environment/Segretariato CMS:
Bradnee Chambers